

Numero 02420/2017 e data 20/11/2017 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 8 novembre 2017

NUMERO AFFARE 00935/2015

OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dall'Azienda agricola Vigna Sant'Elena, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signora Maria Chiara Gozzi, contro la Regione Lazio, per l'annullamento della determina dirigenziale prot. n. A01101 del 16 febbraio 2012, concernente la decadenza dal sostegno comunitario già concesso all'azienda per la ristrutturazione e riconversione di vigneti - campagna vitivinicola 2004/2005 - e la revoca dell'atto concessorio n. 65 del 18 aprile 2005 nonché di ogni altro atto conseguente o comunque connesso.

LA SEZIONE

Vista la nota del 18 maggio 2015, prot. n. 9999, di trasmissione della relazione del 24 aprile 2015, pervenuta alla segreteria della Sezione il 27 maggio 2015, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha chiesto il parere sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.

Premesso e considerato.

1. Con l'istanza del 1° luglio 2004 l'Azienda agricola Vigna Sant'Elena, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, signora Maria Chiara Gozzi, chiedeva alla Regione Lazio la concessione dei contributi previsti dal regolamento (CE) n. 1493/1999 per l'effettuazione, nell'ambito della campagna vitivinicola 2004/2005, di alcuni interventi di ristrutturazione viticola.

Con la determinazione n. C720 dell'11 aprile 2005 la Regione Lazio inseriva la richiesta tra quelle ammissibili a contributo e, con l'atto di concessione n. 65 del 18 aprile 2005, la medesima Regione procedeva alla "*formale concessione*" nei confronti dell'Azienda di un contributo in conto capitale pari ad euro 50801,95, liquidato a seguito della presentazione di idonea fideiussione.

Con note del 2 agosto e del 6 agosto 2007 l'Azienda trasmetteva, rispettivamente, la comunicazione di fine lavori e il relativo computo metrico degli interventi realizzati.

Con le note prot. n. 52829 e prot. n. 52839 dell'8 aprile 2008 l'Amministrazione comunicava l'avvio del procedimento di revoca dei benefici concessi.

Con il verbale di accertamento finale dell'11 agosto 2008 la Regione Lazio proponeva la decadenza del contributo concesso - e di altro

contributo di cui all'atto di concessione n. 84 del 18 aprile 2005 - rilevando l'irregolarità, l'incompletezza e la non conformità della rendicontazione presentata nonché la circostanza che alcuni degli impianti viticoli agevolati sarebbero stati realizzati nel 2003, ovvero prima della domanda di concessione del contributo di cui all'atto n. 65 del 2005.

Con la nota del 28 luglio 2008, trasmessa con raccomandata del successivo 1° agosto, l'Azienda presentava una memoria difensiva concernente i menzionati profili di irregolarità rilevati dall'Amministrazione regionale.

A seguito di una interlocuzione tra la Regione Lazio e l'Azienda interessata, la medesima Regione, con la nota del 12 marzo 2009, confermava la proposta di decadenza dal beneficio in precedenza concesso e, con le note del 7 agosto 2010, prot. n. 61419 e 61428, veniva comunicato alla predetta azienda la proposta di revoca dei menzionati benefici.

Con la nota dell'8 maggio 2010 l'Azienda interessata proponeva ricorso gerarchico avverso la determinazione di revocare i precitati benefici, allegando ulteriore documentazione istruttoria.

Tale ricorso veniva parzialmente accolto con la determinazione n. A4712 del 9 maggio 2011 della Regione Lazio, con la quale si disponeva l'avvio di una nuova fase istruttoria a seguito della quale, con la comunicazione prot. n. 546541 del 23 dicembre 2011, venivano predisposti gli atti preordinati alla revoca dei benefici di cui all'atto concessorio n. 65 del 2005.

Con il provvedimento del 16 febbraio 2012, prot. n. A01101, la Regione disponeva la decadenza del sostegno comunitario già

concesso all'Azienda interessata e la revoca dell'atto concessorio n. 65 del 18 aprile 2005.

2. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in oggetto l'Azienda agricola Vigna Sant'Elena ha chiesto l'annullamento del citato provvedimento prot. n. A01101 del 16 febbraio 2012 e di tutti gli atti ad esso presupposti e consequenziali, ritenendoli illegittimi.

3. Con la "*relazione descrittiva*" del 23 gennaio 2013 la Regione Lazio ha fornito alcuni elementi ritenuti utili ai fini della presente controversia ed ha rilevato la legittimità dei provvedimenti contestati in questa sede.

Con la memoria del 27 dicembre 2013 l'Azienda ricorrente ha contestato il contenuto della "*relazione descrittiva*" predisposta dalla Regione Lazio ed ha, inoltre, ulteriormente articolato le censure di cui al ricorso in esame.

Con la relazione istruttoria in epigrafe - inviata per conoscenza anche alla parte ricorrente - il Ministero referente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e si è espresso per il rigetto nel merito del ricorso stesso.

4. Tanto premesso, la Sezione ritiene di essere in possesso di sufficienti elementi per procedere all'esame della presente controversia.

Ritiene, altresì, la Sezione che l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, formulata dall'Amministrazione referente, risulti fondata nei termini che seguono.

Preliminarmente la Sezione osserva che, in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, "*il riparto di giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo in materia di controversie*

riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo atteso che, in tal caso, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al Giudice Ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione" (Cons. di Stato, Sez. III, 13 maggio 2015, n. 2403).

Orbene, nel caso di specie, dagli atti del fascicolo emerge che il provvedimento di decadenza dal beneficio precedentemente concesso all'Azienda ricorrente trova il suo fondamento nel mancato rispetto, da parte dell'Azienda interessata, delle disposizioni previste dall'atto di concessione n. 65 del 2005 e dalla vigente normativa di settore e, segnatamente, dalla d. G.R. del Lazio n. 463 del 1° aprile 2005 - nonché dalle relative disposizioni tecniche e procedurali di cui alla determinazione n. C1200 del 2 maggio 2007 - in base alle quali sono ammissibili a contributo i soli interventi realizzati successivamente alla presentazione della relativa istanza qualora siano rendicontati nei modi e tempi stabiliti dalle relative procedure.

Il provvedimento impugnato, dunque, trova il suo presupposto in un asserito inadempimento da parte dell'Azienda ricorrente a quanto previsto dalla vigente normativa di settore e dall'atto di concessione

n. 65 del 2005, con la conseguenza che il presente gravame deve ritenersi devoluto alla giurisdizione del Giudice Ordinario, competente in ordine alle controversie concernenti la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione intercorrente fra la P.A. ed i soggetti privati titolari di un diritto soggettivo all'attribuzione del contributo. Ne deriva, quindi, che il ricorso *de quo* - essendo stato proposto in un momento successivo rispetto all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo di cui al d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - è da ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 7, comma 8 del cod. proc. amm., il quale dispone che *“il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa”*.

Tuttavia, la Sezione stessa non può esimersi dal rilevare che l'atto impugnato dall'Azienda ricorrente reca l'indicazione che *“avverso le decisioni assunte con il presente provvedimento può essere proposto ricorso ... al Presidente della Repubblica ... entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo”*, con la conseguenza che spetterà al Giudice Ordinario eventualmente adito valutare se sussista l'errore scusabile da parte dell'Azienda ricorrente, in relazione a quanto erroneamente esplicitato nel provvedimento impugnato.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 7, comma 8 del cod. proc. amm., nei termini di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Claudio Boccia

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO

Roberto Mustafà